



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 611 del 30/07/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO A SCAVALCO DI DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE N.311/2004

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTA la richiesta proveniente dal Comune di Gorla Maggiore (VA) con numero di protocollo "omissis" del 29/07/2026 di autorizzazione al conferimento di incarico ex art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 del dipendente con numero di matricola "omissis" fino al giorno 31/12/2026 per massimo 3 ore settimanali;

DATO ATTO che l'interessato è un titolare di E.Q. dell'ente e pertanto la competenza al rilascio dell'autorizzazione ricade sul Segretario Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 22 del 5 maggio 2025, di conferimento dell'incarico di Segretario Comunale reggente a decorrere dal giorno 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, sulla base del provvedimento della Prefettura U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia del 29/04/2025, registrato al protocollo comunale al n. 9292, con il

quale si è autorizzato l'incarico di Segretario reggente di questo Comune al dott. Rocco Ermidio, dal 05/05/2025 al 30/09/2025, poi prorogato a più riprese in continuità con ultimo provvedimento della Prefettura U.T.G. di Milano registrato al prot. 14865 del 25/06/2026 che estende la carica fino al 10/11/2026;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 ai sensi del quale "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

CONSIDERATO quindi, che, al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile, è possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il Comune dovrà sopportare i costi, tenuto conto che l'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in n. 48 ore settimanali (la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali);

DATO ATTO che il dipendente ha manifestato la propria disponibilità a prestare il proprio servizio per n. 3 ore settimanali presso il Comune di Gorla Maggiore (VA), fino al 31 Dicembre 2026;

PRECISATO che, in applicazione del citato art. 1, comma 557 della L.n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa della dipendente può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31 Dicembre 2026;

ACCERTATO che la presente determinazione non comporta nessun ulteriore spesa per l'Ente;

VISTI i CCNL vigenti in materia;

VISTO il T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. DI CONCEDERE, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 e dell'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, per un massimo di n. 3 ore settimanali, dell'attività lavorativa del dipendente;
2. DI DARE ATTO che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa della lavoratrice può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le n. 48 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.